



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1128**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **80** del 9 agosto 2018

Numero del Registro generale delle determinazioni: **999**

Oggetto: Art. 67 CCNL 21 maggio 2018 COSTITUZIONE FONDO risorse decentrate anno 2018 e verifica rispetto limite complessivo.

***Servizio - AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLE RISORSE UMANE -
ORGANIZZAZIONE E METODI***

Ufficio: *AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLE RISORSE UMANE*

Responsabile del Procedimento: *Angelo Mansella*

Estensore: *Basile Annunziata*

Art. 67 CCNL 21 maggio 2018 COSTITUZIONE FONDO risorse decentrate anno 2018 e verifica rispetto limite complessivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro _____ sul bilancio _____ capitolo ad oggetto:

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che la presente determinazione in data _____ viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA

Art. 67 CCNL 21 maggio 2018 COSTITUZIONE FONDO risorse decentrate anno 2018 e verifica rispetto limite complessivo.

PREMESSO che:

- il DLgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- con determinazione dirigenziale NRG 372 del 5 aprile 2018, si è provveduto alla **costituzione provvisoria** del fondo anno 2018 (comprensivo del fondo per lavoro straordinario) del personale del comparto assunto, nelle more della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL- Funzioni Locali, quale atto ricognitivo e verifica della quantificazione delle risorse da iscrivere in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione;
- a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL del comparto Funzioni Locali per il periodo 2016/2018, avvenuta in data 21 maggio 2018, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono ora regolate dall'articolo 67 dello stesso CCNL e risultano suddivise in:

- 1- risorse decentrate **STABILI**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- 2- importi **VARIABILI** di anno in anno, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

DATO ATTO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vanno quantificate di nuovo alla luce del CCNL Comparto funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO l'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 sulla disciplina specifica delle voci che alimentano il predetto Fondo, il cui meccanismo, disapplicando molte precedenti disposizioni, prevede sostanzialmente tre passaggi:

1. consolidamento delle risorse stabili del 2017 (**art. 67 comma 1**) che confluiscono in un unico importo consolidato; gli enti con la dirigenza dovranno farlo diminuendolo del valore delle posizioni organizzative/alte professionalità del 2017. In tale consolidamento ci andrà anche la decurtazione effettuata dal 2015 – periodo 2011/2014 - ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013;
1. aumento del fondo di anno in anno per le finalità indicate **all'art. 67 comma 2**, che poi si consoliderà nel tempo, per una serie di ipotesi che vengono puntualmente elencate dal nuovo CCNL;
2. incremento annuale del fondo con risorse di parte variabile (**art. 67 comma 3**) con elenco tassativo di voci e attenta verifica applicativa da parte degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

RILEVATO, quindi, che occorre procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile e variabile per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopra citate e che alcune voci possono essere esattamente quantificate esclusivamente in corso o a fine anno (es. fondi specifici di legge);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3 –quinquies del DLgs 165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI gli artt. 1 commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e l'art. 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

PRESO ATTO a questo scopo che la spesa complessiva di personale prevista nel bilancio 2018 rientra nel limite di cui all'art. 1 commi 557 e 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i., riferito al valore medio del triennio 2011-2013, come già riportato nella delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e s.m.i.;

RIBADITO che gli incrementi del Fondo dovranno rientrare nel limite del trattamento accessorio del 2016, giusta disposizione dell'art. 23, comma 2, del DLgs 25 maggio 2017, n. 75 che così recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

PRESO ATTO a questo scopo che, per effetto dell'abrogazione di cui al citato art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2017 non opera più la decurtazione delle risorse stabili del fondo risorse decentrate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RICORDATO che l'Ente:

- nello specifico, deve rispettare, altresì, le condizioni, i vincoli e i limiti di cui alle disposizioni normative applicate per gli enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

- a seguito dell'ispezione del MEF e dei rilievi evidenziati con nota del 25.05.2017 Prot. n. 51343, è probabile che, in base alla ricognizione del fondo dipendenti del comparto anni 2011/2014 e sulla scorta della risposta del MEF sulle controdeduzioni disposte, sentite anche le parti sindacali, si dovrà riquantificare il Fondo del salario accessorio ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 del D.L. 16/2014;

- potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale sottoscritto dalla R.S.U. in data 27.05.2016, e in particolare gli artt. 6 e seguenti, relativi alle risorse decentrate ed alla loro destinazione;

PRESO ATTO che nella costituzione del Fondo (parte variabile) sono indicate delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, e che le stesse risorse sono quantificabili esattamente solo a fine anno;

VISTI altresì che ai fini della predetta costituzione del fondo sul confronto con i limiti del trattamento economico accessorio riferiti al 2016:

- il parere n. 99/2018 della Corte dei Conti della Puglia, che si contrappone con la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018 perché si sostiene che:

a) gli incrementi previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), delle posizioni di sviluppo da inserire a partire dall'anno 2018 (differenziali retributivi) e gli 83,20 euro per dipendente da inserire a partire dall'anno 2019, non potranno essere finanziati dal bilancio come risorse addizionali ma, esclusivamente, all'interno del contratto decentrato il quale a sua volta dovrà rispettare il limite delle risorse stanziato nell'anno 2016;

b) l'indicazione della disposizione contrattuale non risulta modificabile dalla dichiarazione congiunta n. 5, sottoscritta dall'Aran e dalle parti sindacali, in quanto la stessa dichiarazione congiunta non può assumere valore normativo e non può derogare alle norme di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 23, comma 2, del DLgs 75/2017;

- la deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018 della Corte dei Conti Sez. Autonomie che ha definitivamente certificato che gli incentivi per le funzioni tecniche – previsti da una disposizione di legge speciale -:

a) sono fuori dai limiti alla spesa del personale imposti dalla riforma “Madia” e, quindi, dal tetto dei trattamenti accessori, riconoscendo a tali fondi la natura di “spese di investimento”, attinenti alla gestione in conto capitale e iscritte nel titolo II della spesa perché ricompresi nel costo complessivo dell'opera/appalto, pertanto, sono esclusi dal computo rilevante ai fini dell'art. 23, comma 2, del DLgs 75/2017 ossia dai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

b) che l'unica condizione essenziale da rispettare è quella che l'Ente approvi un apposito regolamento interno da sottoporre alla delegazione sindacale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate e per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- nrg. 264 del 04.04.2017, con cui è stata approvata la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente anno 2017 (parte fissa e variabile) e richiamato altresì il CCDI parte economica per l'anno 2017, sottoscritto il 14.11.2017;
- nrg. 276 del 15.04.2016 così come definita con nrg. 185 del 14.03.2017 con la quale l'ammontare del Fondo per l'anno 2016 è di euro 3.817.794,66, escluse le economie 2015 e i compensi per specifiche

disposizioni di legge che ammontano ad euro 182.783,62 (come riportato nella determinazione provvisoria del fondo 2018 nrg. 372 del 05.05.2018);

DATO ATTO che le economie del fondo 2017, derivanti dai risparmi realizzati nella stessa annualità su somme inizialmente destinate alle risorse stabili andrà valutata dopo la conclusione delle procedure di valutazione e di erogazione compensi al personale;

RILEVATO che eventuali economie derivanti dalla gestione delle risorse stabili possono essere utilizzate per i compensi della produttività o per le indennità di carattere variabile;

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto riferito alle quote per le diverse voci distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità (parte fissa) e risorse aventi carattere di eventualità, variabilità (parte variabile) le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l'anno 2018 come riportato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 14/2018, della Giunta Comunale n. 122 del 9 luglio 2018 con la quali è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e attribuiti gli obiettivi e le risorse per la gestione dei servizi;

DATO ATTO, inoltre, che dal fondo risorse decentrate anno 2018 transiteranno solo nominalmente senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale "ceduto" ai comuni per l'esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 Attività ex UMA – L.R. n. 45/2012 Attività IAT – parere Corte dei Conti Puglia n. 95/2013);

DATO ATTO che per quanto concerne invece le risorse per la retribuzione del lavoro straordinario, relativamente all'anno 2018, si precisa che le stesse restano quantificate in euro 589.000,00;

DATO ATTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alla R.S.U. prima dell'avvio della contrattazione decentrata integrativa, nel rispetto delle relazioni sindacali e al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza sulla compatibilità con le previsioni di bilancio;

CHE la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 sia relativamente ai capitoli di competenza, sia relativamente a quelli quantificati come Fondo Pluriennale Vincolato, per quella parte di retribuzione accessoria del personale esigibile nell'esercizio 2018;

VISTO l'art. 4, comma 2, del Dlgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il DLgs 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATA la propria competenza in qualità di responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane – Organizzazione e Metodi, come nominato con decreto sindacale n. 66 del 22.09.2017;

D E T E R M I N A

- 1) di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono riportate, il Fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, come risulta dall'allegato A che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del DLgs n. 75/2017;
- 1) di dare atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito e che a seguito dell'ispezione del MEF e dei rilievi evidenziati con nota del 25.05.2017 Prot. n. 51343, è probabile che, dalla ricognizione del fondo dipendenti del comparto anni 2011/2014 e sulla scorta della risposta del MEF sulle controdeduzioni disposte, sentite anche le parti sindacali, si dovrà riquantificare il Fondo del salario accessorio ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 del D.L. 16/2014;
- 2) di confermare in euro 589.000,00 la quantificazione delle risorse per la retribuzione del lavoro straordinario per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 14 del CCNL dell'01.04.1999;
- 3) di dare atto che la presente determinazione non comporta, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale e che l'ammontare del fondo medesimo è compatibile con i vincoli di spesa in materia di personale;
- 4) di dare atto, altresì, che le risorse ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018, che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, sono fissate provvisoriamente in euro 79.356,01 e sono esattamente quantificabili a fine anno;

- 5) di dare atto, inoltre, che dal fondo risorse decentrate anno 2018 transiteranno solo nominalmente senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale “ceduto” ai comuni per l’esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 Attività ex UMA – L.R. n 45/2012 Attività IAT – parere Corte dei Conti Puglia n. 95/2013);
- 6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 sia relativamente ai capitoli di competenza, sia relativamente a quelli quantificati come Fondo Pluriennale Vincolato, per quella parte di retribuzione accessoria del personale esigibile nell’esercizio 2018;
- 7) che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alla R.S.U. prima dell’avvio della contrattazione decentrata integrativa, nel rispetto delle relazioni sindacali e al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza sulla compatibilità con le previsioni di bilancio;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
Angelo MANSELLA

COSTITUZIONE FONDO - art. 67 CCNL 2016/2018

RISORSE STABILI

comma 1	note	2018	2019
1. A decorrere dall'anno 2018., il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004 . Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato ,nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di " alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE.	3.809.480,23 €	3.809.480,23 €
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	RISORSE PER LE PO DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE.	-523.180,00 €	-523.180,00 €

comma 2

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	Euro 83,20 x n. dipendenti al 31/12/2015 compresi TD a copertura di esigenze ordinarie, no sostituzione di personale assente	70.720,00 €
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime = personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC	57.839,60 €
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	non è maggior spesa	RIA ed assegni ad personam dei cessati anno 2017, sta nel tetto 2017	28.048,15 €
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 /2001;	residuale		
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di <u>personale trasferito</u> , anche nell'ambito di processi associativi, <u>di delega o trasferimento di funzioni</u> , a fronte di corrispondente riduzione della componenete stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, fermo restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70 - sexies;	VA OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE CEDE ABBASTE IL SUO FONDO DI PARI IMPORTO	somme che la Regione Puglia provvede a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale "ceduto" al Comune per l'esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 attività ex UMA - L.R. n. 45/2012 attività IAT - parere Corte dei Conti Puglia n. 95/2013)	8.314,43 €
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è <u>attivabile solo dalle Regioni</u> che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016.	scelta discrezionale	
h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	norma anacronistica	in riequilibrio finanziario - (sarebbero oltre tetto 2017?)	
	A	TOTALE RISORSE STABILI	3.380.502,41 €
	A.1	TOTALE RISORSE STABILI EXTRATETTO	94.202,18 €
	A.2	TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	3.286.300,23 €

RISORSE VARIABILI

comma 3

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con <u>importi variabili</u> di anno in anno:	TETTO 2016 =	182.783,62 €		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5/10/2001;			0,00 €	
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo	non possibile perché in procedura riequilibrio	0,00 €	0,00 €
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: *Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento Istat *Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016) *Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	oltre fondo	Istat - celebrazioni matrimoni servizi aggiuntivi	15.051,40 €	15.051,40 €
		avvocatura	61.389,34 €	61.389,34 €
		d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett.b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; (anni 2016-2017 da febbraio)	oltre fondo	non possibile perché in procedura riequilibrio
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo	non possibile perché in procedura riequilibrio	0,00 €	0,00 €
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo	messi notificatori	2.915,27 €	2.915,27 €
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle <u>case da gioco</u> secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			0,00 €	0,00 €
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999	in procedura di riequilibrio finanziario	0,00 €	0,00 €
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett.b),	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, compreso 208 CdS per i soli incentivi monetari; no previdenza e assistenza	in procedura di riequilibrio finanziario - art. 243 -bis TUEL, comma 9, lett.a)	0,00 €	0,00 €
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	regioni ed altri enti solo dopo prima attuazione		0,00 €	0,00 €
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett.e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista dalla componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il traferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la coperura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				

comma 4

4. In sede eli contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% annua, del monte salari DELL'ANNO 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	vedi sopra, comma 3 lett. h) ex art. 15, comma 2 CCNL 1999
---	--

comma 5

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:	
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	vedi sopra, comma 2 lettera h)

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56 - quater, comma 1, lett. c).	vedi sopra, comma 3, lettera i) ex art. 15, comma 5 CCNL 1999			
comma 6				
6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett.h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, <u>le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre- dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.</u>				
comma 7				
7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.	vedi oltre, alla voce art. 15, comma 7			
comma 8				
8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del DLgs n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, <u>le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4</u> possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.	solo regioni e città metropolitane		0,00 €	0,00 €
comma 9				
9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del DLgs n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 <u>nonchè l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</u>			0,00 €	0,00 €
comma 10				
10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), <u>le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti</u> , possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al DLgs n. 219/2016.	solo CCA		0,00 €	0,00 €
comma 11				
11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.	art. 4, commi 1, 2 e 3, DL n° 16/2014			
art. 15, comma 7				
7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.	oltre tetto nuovo fondo, ferma riduzione PO nell'anno		0,00 €	0,00 €
art. 68, comma 1, ultimo periodo				
...Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all' art67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	oltre fondo; vedere riflessi sul bilancio armonizzato, in ordine al rispetto del tetto del fondo	occorrerebbe riportare eventuali risorse stabili residue del 2017, dopo la conclusione delle procedure di valutazione ed erogazione compensi al personale - ancora in corso		
	B	TOTALE RISORSE VARIABILI	79.356,01 €	
		di cui:		
	B.1	TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRATETTO	2.915,27 €	2.915,27 €
	B.2	TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO	76.440,74 €	76.440,74 €
	B.3	TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO	0,00 €	0,00 €

riepilogo complessivo

	C = A + B	TOTALE FONDO	3.459.858,42 €	3.459.270,39 €
	C1 = A1 + B1 + B2	TOTALE FONDO EXTRA TETTO	173.558,19 €	252.326,17 €
	C3 = A3 + B3	TOTALE FONDO NEL TETTO	3.286.300,23 €	3.286.300,23 €

TETTO FONDO 2017 AL NETTO DELLE PO	3.286.300,23 €		
SBILANCIO RISPETTO AL TETTO 2017		€ 0,00	€ 0,00

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro _____ sul bilancio _____ capitolo ad oggetto:

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che la presente determinazione in data _____ viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia _____

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA